



**COMUNE DI TREVIOLO**  
*(Provincia di Bergamo)*

**REGOLAMENTO  
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI  
IN MODALITÀ TELEMATICA**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 12 maggio 2022

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 - REQUISITI TECNICI

ART. 4 - CONVOCAZIONE

ART. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

ART. 6 - ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 8 - SEDUTE IN FORMA MISTA

ART. 9 – REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 10 – VOTAZIONI

ART. 11 – VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

ART. 12 – VERBALI

ART. 13 – SEDUTE DELLA GIUNTA

ART. 14 - PROTEZIONI DEI DATI PERSONALI

ART. 15 - NORME FINALI

### ***Art. 1 Oggetto***

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono mediante videoconferenza da remoto, su decisione del Sindaco o laddove diverso dal Presidente del Consiglio comunale.
2. Il presente regolamento potrà essere utilizzato in tutti i casi in cui la normativa nazionale preveda la possibilità di svolgimento da remoto delle sedute degli organi collegiali del Comune
3. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute della Giunta comunale, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

### ***Art. 2 Definizioni***

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020, ossia pubblicità, trasparenza, tracciabilità.
2. Ai fini del presente regolamento per “modalità telematica” si intende la modalità di partecipazione da remoto in modalità sincrona alle sedute, con possibilità per tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando un sistema telematico per la comunicazione digitale tra dispositivi diversi che consenta anche il collegamento di utenze connesse dalla rete telefonica generale.
3. La trasparenza delle sedute si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri comunali contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
4. La tracciabilità delle sedute è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

### ***Art. 3***

#### ***Requisiti tecnici***

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;

- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire al Segretario comunale di avere sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali ed in caso di proposte di emendamenti.

#### ***Art. 4 Convocazione***

1. Il Sindaco o laddove diverso dal presidente del Consiglio comunale convoca le sedute del Consiglio per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Allo stesso modo è informato il Segretario comunale e eventualmente il vice Segretario.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

3. Ai fini del contenuto dell'avviso di convocazione, dei termini, degli orari di prima e seconda convocazione, della messa a disposizione dei documenti, di eventuali integrazioni all'ordine del giorno, si osservano le norme previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

4. La partecipazione alla seduta in teleconferenza può riguardare uno o più componenti del Consiglio Comunale, inclusi il Segretario ed il Vice Segretario generali.
5. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
6. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
7. L'avviso di convocazione è inoltrato se del caso, ovvero se previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, anche ad altri soggetti istituzionali (Prefetto, Organo di revisione, ecc.).

**Art. 5**  
***Partecipazione alle sedute***

1. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.
2. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale. A tal fine il componente collegato da remoto dovrà essere collocato in una postazione idonea ad assicurare la non interferenza nei lavori da parte di terzi e idonea a garantire il contegno richiesto per una sede istituzionale.
3. Il Sindaco a tal fine potrà richiedere in ogni momento al componente in videoconferenza di inquadrare l'ambiente nel quale è effettuato il collegamento da remoto, nonché effettuare ogni altra verifica ritenuta necessaria al fine di accertare il corretto e consono svolgimento dei lavori. Ricontrate gravi irregolarità e violazioni delle prescrizioni contenute in particolare nel presente articolo, il Sindaco dopo un richiamo espresso, potrà disporre l'allontanamento del componente dai lavori.
4. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio - videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale. L'accesso dovrà avvenire usando il proprio nome e cognome anagrafico o comunque assicurando la riconoscibilità con la propria l'immagine.

## ***Art. 6***

### ***Accertamento del numero legale***

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

## ***Art. 7***

### ***Svolgimento delle sedute***

1. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
2. Per la validità delle sedute in teleconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti dalle Leggi e dai Regolamenti.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti tutti i consiglieri presenti in aula e/o collegati a distanza come da attestazione del Segretario Generale. Per il computo del numero legale pertanto si sommano, ai Consiglieri presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta, i Consiglieri collegati in teleconferenza da luoghi diversi dal Palazzo Comunale.
4. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Sindaco o laddove diverso dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
5. Lo stesso Sindaco assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
  - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Sindaco può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una breve sospensione dei lavori per consentire la effettiva

partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici, nel caso in cui fosse impossibile anche tale soluzione il consigliere verrà considerato assente giustificato;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. Il Sindaco può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 15 (quindici) per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

6. Il Sindaco, al fine di accertare l'esistenza e la qualità della connessione, può procedere in ogni momento alla verifica, con appello nominale e riscontro in video, nei confronti dei Consiglieri collegati da remoto in videoconferenza.

7. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

8. Durante le riunioni degli organi collegiali spetta a chi li presiede il compito di coordinare gli interventi, sottoporre gli atti a votazione e dare conto degli esiti delle stesse.

9. Nel caso di sedute consiliari segrete il consigliere collegato da remoto dovrà essere da solo nell'ambiente da cui effettua il collegamento. Il Sindaco potrà richiedere in ogni momento al consigliere in videoconferenza di inquadrare l'ambiente nel quale è effettuato il collegamento, al fine di verificare che non vi sia la presenza di soggetti terzi. Resta fermo l'obbligo del rispetto di tutte le ulteriori disposizioni ivi presenti ed in particolare dell'art. 5. Ricontrata la violazione della prescrizione di cui al presente comma, il Sindaco potrà disporre l'allontanamento immediato del componente dai lavori.

10. Per le sedute del Consiglio Comunale la pubblicità della seduta è garantita mediante un collegamento simultaneo con i consiglieri comunali, nelle forme che saranno ritenute più idonee. e altresì assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità di intervento, ovvero, in mancanza di un collegamento in modalità differita, con la sollecita pubblicazione della registrazione audio o audio-video della seduta nel sito istituzionale del Comune.

11. La pubblicità delle sedute in videoconferenza verrà sospesa qualora si discuta di questioni personali, si sia in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti o demeriti di individui, o di questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

12. Spetta a chi presiede l'incontro comunicare l'avvio della registrazione audio/video, nei casi in cui è prevista.

**Art. 8**  
**Sedute in forma mista**

1. Le sedute del Consiglio comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.
3. Nell'ipotesi delle sedute in forma mista deve essere assicurata ai cittadini presenti presso il Palazzo Comunale la visione degli interventi dei consiglieri collegati da remoto

**Art. 9**  
**Regolazione degli interventi**

1. La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali secondo le ordinarie modalità. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendole a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.
2. Il Sindaco può autorizzare interventi da parte di altri soggetti invitati al Consiglio in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Sindaco, attivando la propria videocamera ed il microfono, che deve restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.
4. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il Sindaco potrà provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

**Art. 10**  
**Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Sindaco pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:

- a) per chiamata nominale da parte del Sindaco, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
- b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
- c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
- d) nelle altre forme consentite dal supporto tecnico utilizzato, se assentite volta per volta dal Segretario Comunale.

3. Il Sindaco, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
- aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Sindaco. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco può:

- a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
- b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

#### ***Art. 11***

#### ***Votazioni a scrutinio segreto***

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso.
2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

#### ***Art. 12***

### ***Verbali***

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
  - la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
  - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
  - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
  - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Sindaco, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione audio-video della seduta, ove ritenuta necessaria, verrà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

### ***Art. 13 Sedute della Giunta***

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
3. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

### ***Art. 14 Protezione dei dati personali***

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri

soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale.

3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

***Art. 15***  
***Norme finali***

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio al Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

2. Il presente Regolamento è approvato con delibera del Consiglio Comunale, entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di sua approvazione e viene pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune.